

Regione Toscana – Settore VIA – VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale

Piazza dell'Unità italiana n.1

FIRENZE

PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

Data 25/09/2019 prot. n.3175

Oggetto: seduta NURV del 27/05/2019 - invio integrazioni

PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

(ai sensi di: D.Lgs. 152/2006 artt. 23 e seguenti, L.R. 10/2010 artt. 52 e seguenti)

RELATIVO AL PROGETTO DA REALIZZARSI PRESSO IL POLO INDUSTRIALE IN LOC. ISCHIA DI CROCIANO, COMUNE DI PIOMBINO (LI), SUDDIVISO NELLE SEGUENTI SEZIONI:

- 1) ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO E RICICLO IN LOCO DELLE SCORIE CON IMPIANTO MOBILE SU AREA LI53 FINALIZZATA AL LORO RIUTILIZZO COME MPS NELL'AMBITO DELLA MISP AUTORIZZATA CON DECRETO DIRETTORIALE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PROT. N.423 DEL 04/10/2017;
- 2) PROGETTO DEFINITIVO DELLA VARIANTE 2 ALLE OPERE DI CHIUSURA DELLA DISCARICA LUCCHINI-RIPROFILATURA CON LA DISCARICA RIMATERIA;
- 3) PROGETTO DEFINITIVO DELLA NUOVA DISCARICA SU AREA LI53.

ISTANZA DEPOSITATA PRESSO LA REGIONE TOSCANA IN DATA 30/05/2018 ACQUISITA CON AOOGRT. PROT. 2018/288371-A DEL 30/05/2018

ELABORATO VIA-IV

NOTA DI APPROFONDIMENTO E CHIARIMENTO

in riferimento al Verbale della seduta del NURV del 27/05/2019

SOMMARIO

<u>1.</u>	PREMESSA
<u>2.</u>	APPROFONDIMENTI E CHIARIMENTI IN MERITO ALLA PROBLEMATICA DI IMPATTO ODORIGENO3
2	ADDROCONDINACNITI C. CUIADINACNITI. LII TEDIODI ACDETTI DISCUSSI NELLA SEDUTA NUIDV DEI 27 OF 2010



1. PREMESSA

La documentazione depositata per il procedimento in oggetto (in occasione della presentazione dell'istanza iniziale e delle integrazioni e chiarimenti richiesti in seguito) descrive compiutamente tutte le opere a progetto mediante elaborati progettuali specifici per ciascun "capitolo" (1 - attività di trattamento e riciclo in loco delle scorie; 2 - variante 2 alle opere di chiusura della discarica Lucchini-riprofilatura con la discarica RIMateria; 3 - nuova discarica su area LI53) e contiene l'analisi degli impatti che le opere in progetto avranno sull'ambiente, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio.

Con la presente nota RiMateria intende fornire ulteriore approfondimento e chiarimento in merito agli aspetti ed elementi di discussione della seduta del Nucleo regionale di Valutazione dell'Impatto Ambientale (NURV) del 27/05/2019 ed a quanto di conseguenza riportato nel relativo Verbale.

Durante la seduta del 27/05/2019 sono stati esaminati i pareri pervenuti ed è stato identificato come elemento critico residuale da risolvere ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale l'impatto odorigeno degli interventi a progetto. Per dare risposta alla richiesta del NURV si sono introdotti alcuni accorgimenti progettuali e gestionali e si rimanda al successivo capitolo 2 per ogni dettaglio in merito.

Per tutti gli altri aspetti ed elementi di discussione della seduta NURV del 27/05/2019 si rimanda al successivo capitolo 3 della presente nota, dove si riportano punto a punto gli estratti del Verbale e a seguire i chiarimenti del Proponente. Per completezza di esposizione sono riportati anche i punti i cui chiarimenti sono già stati forniti dal RiMateria in sede di Conferenza dei Servizi, come riportato nel Verbale stesso.



2. APPROFONDIMENTI E CHIARIMENTI IN MERITO ALLA PROBLEMATICA DI IMPATTO ODORIGENO

Di seguito l'estratto del punto n.2 del Verbale della Seduta di NURV del 27.05.2019:

2 Sbrilli di ARPAT, illustra e sintetizza il proprio parere. Ad oggi, con i dati a nostra disposizione, continua ad essere presente un impatto odorigeno significativo.

La MISP dovrà essere certificata dal settore regionale competente a cui si rimanda per la tempistica compreso il monitoraggio post-operam.

<u>Il proponente</u>, evidenzia che nel progetto approvato dal Ministero non si parla di monitoraggio post-operam. E quindi anche il monitoraggio previsto si concluderà con la conclusione dei lavori. Comunque sarà il settore regionale competente ad entrare nei tempi e modi del monitoraggio ai fini della certificazione in conformità con gli atti del Ministero.

il Presidente del Nucleo VIA, Carla Chiodini, ritiene opportuno acquisire un parere specifico su questo argomento dal competente settore regionale (Settore Bonifiche e autorizzazione rifiuti).

Con riferimento alla richiesta di abbattere ulteriormente l'impatto odorigeno riconducibile agli interventi proposti e tenendo in considerazione quanto inoltre richiesto nel contributo istruttorio del Settore Bonifiche ed Autorizzazioni dei Rifiuti della Regione Toscana:

- le nuove volumetrie di ampliamento delle discariche in argomento siano dedicate allo smaltimento di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di bonifica del Sin e dalla eventuale futura attività siderurgica;
- siano limitate a tipologie di rifiuti a matrice solida inorganica o a basso contenuto organico, escludendo l'ammissibilità di rifiuti con contenuto di sostanza organica che possa dare origine a processi biologici di degradazione, con conseguente produzione di emissioni significative di biogas, al fine di prevenire effetti negativi significativi sia sulla qualità dell'aria che di impatto olfattivo.

Si propone quindi di considerare queste considerazioni al fine della valutazione di compatibilità ambientale del progetto alla realizzazione di una discarica indicando l'eventuale ampliamento derivato e prioritario allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle attività locali e a rifiuto a basso contenuto organico.

RIMateria ha assunto l'orientamento di intervenire modificando la ripartizione delle volumetrie della nuova discarica LI53, diminuendo quelle destinate ai rifiuti misti organici/biodegradabili e inorganici (sottocategoria 7.1.C.), e maggiorando quelle destinate a rifiuti inorganici o a basso contenuto organico (sottocategoria 7.1.A).

Con tale ridistribuzione della tipologia dei rifiuti della discarica LI53, oltre a dar risposta alle richieste del Settore Bonifiche ed Autorizzazioni dei Rifiuti, si consegue una significativa riduzione dell'impatto odorigeno derivato dallo smaltimento dei rifiuti a contenuto organico.

Inoltre, sulla scorta delle previsioni modellistiche e delle esperienze maturate in altri contesti, RIMateria intende agire in modo efficace sulla riduzione della molestia olfattiva anche prevedendo l'attuazione di pratiche gestionali e di monitoraggio specifiche.



Le azioni intraprese e che intraprenderà la Società quindi portano a far decadere ogni elemento critico residuale ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale.

APPROFONDIMENTO SPECIALISTICO PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ODORIGENO NELLA NUOVA SISTEMAZIONE PROGETTUALE

Per ogni dettaglio in merito alla rivalutazione dell'impatto odorigeno nella configurazione aggiornata per la nuova discarica LI53 e alle migliori prestazioni ambientali conseguite rispetto alla precedente sistemazione, si allega alla presente nota il seguente documento specialistico:

Allegato 1 - Aggiornamento dello studio specialistico dedicato all'analisi della componente olfattometrica, principale elemento critico ai fini della compatibilità ambientale. Elaborato: *Studio di impatto odorigeno a seguito della rimodulazione della discarica* - 17/09/2019, redatto dalla società West Systems S.r.l.

Nel merito dei contenuti del suddetto documento, si è proceduto a ripetere le analisi e modellazioni per la nuova configurazione progettuale con ripartizione delle volumetrie di rifiuti 1/3 per la tipologia 7.1.C e 2/3 per la 7.1.A (anziché 50% 7.1.C – 50% 7.1.A della versione precedente).

Lo studio evidenzia che con la nuova ripartizione (1/3 7.1.C - 2/3 7.1.A) l'impatto odorigeno da ricondurre alla discarica Li53 (Scenario II) risulta significamente abbattuto e diviene addirittura inferiore a quello valutato con riferimento a fasi precedenti, in assenza della discarica Li53 (Scenario I).

Inoltre, per quanto sviluppati con ipotesi decisamente cautelative, secondo i nuovi approfondimenti la molestia olfattiva risulta decisamente contenuta anche nella situazione più critica, durante la fase di coltivazione del sopralzo sulla Discarica ex-Lucchini (Scenario I): anche con riferimento al più critico dei 24 ricettori analizzati e anche volendo attenersi agli stringenti limiti proposti dalle Linee guida della Provincia di Trento, si prevedono superamenti solo per circa l'1% del totale delle ore annuali.

CONSIDERAZIONI CIRCA I CRITERI DI ACCETTABILITA'

In merito ai criteri di accettabilità della molestia olfattiva si ricorda che non vi sono riferimenti di legge nazionali e che la Regione Toscana ha in corso approfondimenti mirati all'approvazione di specifica normativa riguardo misure per la prevenzione e limitazione delle emissioni odorigene dagli stabilimenti (in attuazione di quanto previsto nell'articolo 272-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), come già attivato da altre Regioni italiane; quindi ad oggi non vi sono documenti cogenti in materia.

Tale aspetto è ribadito nell'Allegato 2 Documento tecnico con determinazione di valori limite di emissione e prescrizione per le attività produttive del Piano Regionale per la Qualità dell'Aria ambiente (PRQA) approvato dalla Regione Toscana con D.C. n. 72/2018 del 18/07/2018, in cui è riportato:

Emissioni odorigene:

In merito alle sostanze odorigene, nelle more della modifica della legge regionale 9/2010 in attuazione a quanto previsto all'articolo 272 bis del DLgs 152/2006 così come modificato con il DLgs del 15 novembre 2017 n. 183, il presente documento non prevede indicazioni specifiche, pertanto allo stato attuale si rimandano le decisioni di merito nell'ambito della Conferenza dei Servizi di cui al comma 3 art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006.

Cap. Sociale € 9.391.999

rt. 2497 C.C.)



e più avanti:

Per le problematiche di natura odorigena, nell'ambito delle conferenze dei servizi potranno essere formulate prescrizioni e misure di mitigazione volte al contenimento delle molestie olfattive al di sotto di soglie di accettabilità, determinate in relazione alla tipologia di impianti e alle aree del territorio interessate, tenuto conto del criterio di stretta tollerabilità ricavabile dalla giurisprudenza.

SPECIFICHE MISURE GESTIONALI PER L'ABBATTIMENTO DELL'IMPATTO ODORIGENO

Sulla scorta delle previsioni modellistiche e delle esperienze maturate in altri contesti, RIMateria intende agire in modo efficace sulla riduzione della molestia olfattiva.

Sulla base dell'intensità e la frequenza degli episodi di disturbo olfattivo sono state proposte nel documento depositato dal Proponente in data 18/04/2019 Elaborato VIA-III Approfondimenti e proposte integrative misure gestionali per favorire la riduzione di tali episodi di disturbo. RIMateria conferma tali attività ed a seguito di approfondimenti e valutazioni successive propone ulteriori misure di monitoraggio e di mitigazione.

RIMateria propone di:

- attivare una programmazione dei conferimenti, ed una conseguente procedura operativa interna, in modo da conferire e mettere a dimora nelle due ore che precedono l'attivazione della chiusura del fronte, solo rifiuti da impatto odorigeno, anche solo potenziale, minimo;
- anticipare la copertura giornaliera entro le ore 18:00 nei mesi di giugno, luglio ed agosto, dove sebbene i superamenti olfattometrici risultano minori, la percezione dell'odore da parte della popolazione potrebbe essere maggiore, in modo da evitare accumuli di emissioni dovute ai fenomeni di inversione termica;
- attivare un abbattimento odori mediante nebulizzazione di molecole attive neutralizzanti in base alle previsioni meteo, quando sono previsti venti da N E, ovvero favorevoli ad un maggior impatto olfattivo;
- effettuare l'aspirazione del biogas superficiale da inviare alla torcia, mediante anche di dreni suborizzontali, nel caso in cui la copertura temporanea si protragga per più di 1,5 anni;
- installare una stazione di monitoraggio in continuo di H2S e CH4 nell'area esterna all'impianto, in aggiunta al monitoraggio in continuo previsto all'interno dell'impianto di RIMateria.

Tali specifiche misure gestionali e di monitoraggio volte al contenimento dell'impatto olfattivo, sono recepibili dagli Enti preposti ed eventualmente integrabili.

RIVALUTAZIONE PROGETTUALE E COSTRUTTIVA



Per rendere conto della configurazione progettuale aggiornata con la ridistribuzione della tipologia dei rifiuti per la nuova discarica LI53, si allega inoltre alla presente nota il seguente documento integrativo a cura del gruppo di progettazione della nuova discarica:

Allegato 2 - ALLEGATO 2 AL DOCUMENTO VIA – IV Relazione illustrativa (Elaborato: R005_19 - settembre 2019) redatta dalla società TEI S.r.I., che analizza le ricadute e variazioni sul progetto per il recepimento della modifica introdotta



3. APPROFONDIMENTI E CHIARIMENTI – ULTERIORI ASPETTI DISCUSSI NELLA SEDUTA NURV DEL 27.05.2019

Maurizio Poli del Comune di Piombino, conferma il parere e evidenzia che la questione del rispetto dei 500 mt è una questione dibattuta molto. Conferma il parere come interpretazione su come sono state misurare le distanze.

Il proponente, conferma che dalle loro elaborazioni il criterio del PRB è verificato. C'è differenza tra "polo impiantistico" e "impianti" contenuti al suo interno e definiti dalle varie autorizzazioni AIA. In merito alla concessione demaniale dell'area "ex lucchini" il Demanio dello Stato ha espresso un parere favorevole. Se ci si riferisce in specifico ai rifiuti, si fa riferimento all'AIA in corso sulla ex lucchini in cui ci sono volumetrie residue ed il sovralzo farà parte di un'altra AIA (attuale AIA di RiMateria).

 Nessun commento/integrazione da parte di RIMateria: a fronte di quanto riportato a verbale si rileva come non permanga alcun tipo di perplessità in merito a tale aspetto, pertanto RIMateria ritiene non sia richiesto o necessario alcun tipo di ulteriore chiarimento o integrazione in merito.

AD ULTERIORE CONFERMA E RIPRECISAZIONE, SI TRASMETTE COMUNQUE IN ALLEGATO LA PERIZIA TECNICO-LEGALE SPECIFICAMENTE PREDISPOSTA PER CONTO DI RIMATERIA:

Allegato 3 - Parere legale dello Studio Volpe di Pisa e Perizia tecnica di supporto dello Studio Ingegneria Bonacci & Altieri di Pisa.

Sbrilli di ARPAT, illustra e sintetizza il proprio parere. Ad oggi, con i dati a nostra disposizione, continua ad essere presente un impatto odorigeno significativo.

La MISP dovrà essere certificata dal settore regionale competente a cui si rimanda per la tempistica compreso il monitoraggio post-operam.

<u>Il proponente</u>, evidenzia che nel progetto approvato dal Ministero non si parla di monitoraggio post-operam. E quindi anche il monitoraggio previsto si concluderà con la conclusione dei lavori. Comunque sarà il settore regionale competente ad entrare nei tempi e modi del monitoraggio ai fini della certificazione in conformità con gli atti del Ministero.

<u>il Presidente del Nucleo VIA</u>, Carla Chiodini, ritiene opportuno acquisire un parere specifico su questo argomento dal competente settore regionale (Settore Bonifiche e autorizzazione rifiuti).

Tralasciando quanto relativo alla problematica degli impatti odorigeni, trattata nel capitolo precedente,

• Per quanto riguarda la MISP, nessun commento/integrazione da parte di RIMateria: a fronte di quanto riportato a verbale si rileva come non permanga alcun tipo di perplessità in merito a tale aspetto, pertanto RIMateria ritiene non sia richiesto o necessario alcun tipo di ulteriore chiarimento o integrazione in merito.



3 <u>Ilaria Rossi di Arpat</u>, continua ad illustrare il parere di Arpat in merito alle possibili deroghe al parametro DOC.

<u>Il proponente</u>, evidenzia che la mancanza di correlazione tra DOC e rifiuto putrescibile porta a ritenere che è possibile avere rifiuti con DOC molto alto ma che non hanno un problema odorigeno. Si ritiene anche che non ci sia, per queste tipologie di rifiuti, produzione di maleodoranze e produzione di biogas.

• In merito alle possibili deroghe al parametro DOC, il riferimento approfondito in sede di NURV è il punto 9 del parere di ARPAT *Contributo tecnico istruttorio su chiarimenti depositati in data* 18/04/2019 (RT.prot.0200393 del 16/05/2019),

Nel nostro parere n.prot. 28455 del 09/04/2019 si afferma: "L'applicazione dell'analisi di rischio ai moduli di tipo 7.1.a è da ritenersi a nostro giudizio impropria in quanto, essendo tali moduli destinati ai rifiuti di tipo inorganico, non è da prevedere il rilascio di alcuna deroga al DOC."

In risposta a quanto sopra, il Proponente, citando l'art.7 del DM 27/09/2010 e s.m.i., richiama l'esistenza della possibilità di richiedere deroga al limite previsto per il parametro DOC per tutte le sottocategorie di discarica descritte nello stesso articolo. A sostegno della propria tesi, il Proponente mette in evidenza la mancanza di una stretta correlazione tra DOC e biodegradabilità del contenuto organico, condizione che renderebbe possibile nella sottocategoria 7.1.a il conferimento di rifiuti con basso contenuto biodegradabile, ma che potrebbero avere in ogni caso una concentrazione di DOC superiore al limite di ammissibilità.

In assenza di specifici dettagli, che comunque dovranno essere chiariti in fase autorizzativa, per la valutazione di impatto ambientale del progetto è necessario che sia valutata la richiesta del proponente sulla base degli obiettivi espliciti del progetto stesso e della sostenibilità da parte del territorio del carico ambientale che il loro raggiungimento comporta. Questo in riferimento a quanto previsto dalla normativa (art.7 D.M 27/09/2010 e s.m.i.): "per le sottocategorie di discariche sopra elencate le autorità territorialmente competenti individuano i criteri di ammissibilità in sede di rilascio dell'autorizzazione. Tali criteri sono stabiliti, caso per caso, tenendo conto delle caratteristiche dei rifiuti, della valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e dell'idoneità del sito e prevedendo deroghe per specifici parametri."

Nel caso in esame, per quanto riguarda gli obiettivi aziendali, si ricorda che il Proponente, nel documento VIA-I-1 ha fornito un indice gerarchico basato sulla provenienza dei rifiuti con priorità a quelli di origine locale provenienti dalla bonifica del SIN di Piombino. Si concorda con il fatto che il criterio di prossimità risulti tuttavia effettivamente condizionato dall'avvio delle operazioni di bonifica del SIN di Piombino e dalla realizzazione del piano industriale di Aferpi in base al recente Accordo di Programma, ma ciò non può giustificare il possibile utilizzo improprio della tipologia di sottocategoria prescelta, nell'attesa dei futuri sviluppi industriali. La suddivisione della nuova discarica in progetto LI53 in moduli di tipo 7.1.a e 7.1.c, richiesta dal Proponente, dovrà essere coerente con una effettiva differenziazione dei rifiuti conferiti che ne giustifichino la suddivisione stessa, pertanto è da ritenere che i moduli del tipo 7.1.a debbano essere dedicati al conferimento di rifiuti con un basso quantitativo di sostanza organica, preferibilmente ma non esclusivamente derivanti dalle operazioni di bonifica e dalle attività industriali di AFERPI.

A conferma di ciò si fa presente che nel progetto (cfr. relazione Tecnica R020_17 par.6.7) non è prevista una rete di aspirazione del biogas per i moduli 7.1.a., ma esclusivamente pozzi duali per l'estrazione del percolato che avranno anche la funzione di meri esalatori di gas, in quanto secondo il proponente "non ci si aspetta produzione di biogas che possa anche solo giustificare la presenza di una torcia." Tale assetto è stato ribadito anche in risposta alla nostra osservazione, riportata con il n.25 nella richiesta di integrazioni della Regione Toscana prot. n. 408844 del 28/08/2018

(agli atti ARPAT con prot. n.60228 del 28/08/2018), con la previsione di un monitoraggio delle potenziali emissioni al fine di valutare la composizione chimica del gas, nonché la definizione di livelli di guardia e di un piano di intervento da attuare in caso di superamento degli stessi. A fronte di quanto sopra, non potendo escludere un legame tra produzione di biogas e contenuto di sostanza organica, si ritiene che l'assetto previsto non sia coerente con la richiesta di deroga al DOC; questa infatti non garantisce a nostro avviso l'assenza di produzione del biogas.

In merito all'individuazione dei criteri di ammissibilità per la sottocategoria in oggetto in relazione alle caratteristiche



del territorio, si ritiene infatti che quanto affermato fino ad oggi renda pleonastico insistere sulla necessità di minimizzazione della produzione di emissioni odorigene moleste, e sulla evidenza che l'ampliamento della discarica possa essere ambientalmente compatibile solo nel caso di riduzione del carico organico e del contenuto putrescibile dei

rifiuti; si ritiene pertanto che gli esempi portati dal Proponente di discariche in sottocategoria 7.1.a. con deroga al DOC, rendano conto esclusivamente di situazioni sito specifiche, non sovrapponibili al caso in esame.

Rispetto a quanto indicato dall'autorità competente, la scrivente intende gestire le due discariche oggetto del procedimento con una <u>netta differenziazione dei rifiuti che potranno essere conferiti nelle due sottocategorie</u>.

Nella discarica 7.1.a si prevede infatti di adottare criteri di ammissibilità volti ad impedire l'abbancamento di rifiuti putrescibili, pur richiedendo un regime di deroga per il parametro DOC: mentre la discarica 7.1.c sarà dedicata allo smaltimento di rifiuti putrescibili che possono generare biogas, la discarica 7.1.a sarà quindi dedicata allo smaltimento di rifiuti NON putrescibili.

Come già indicato dalla scrivente, non vi è tuttavia alcuna correlazione tra il valore del DOC e la putrescibilità del rifiuto: il valore di DOC non è infatti da ritenersi direttamente connesso con la putrescibilità del rifiuto, quanto piuttosto correlato esclusivamente al quantitativo di carbonio che passa in fase liquida, senza con ciò fornire informazioni sulla disponibilità per il processo putrefattivo.

Quanto asserito dalla scrivente, sia in merito al rapporto tra DOC e putrescibilità che in merito all'assenza di produzione di biogas, deriva dalla letteratura già citata e dall'esperienza maturata da parte di uno dei soci nella gestione di una discarica del tutto analoga alla discarica 7.1.a proposta in termini di tipologie di rifiuti smaltibili, ma con criteri di ammissibilità che prevedono limiti per il parametro DOC anche superiori a quanto ipotizzabile per la discarica ora in esame.

Per detta discarica, assunta come riferimento, come desumibile dall'autorizzazione vigente, "era stata concessa, per i rifiuti pericolosi una deroga [...] al parametro DOC fino a 4000mg/L. Le suddette deroghe erano state concesse sulla base di una valutazione del rischio e di una specifica sperimentazione, di due anni, che aveva rilevato come la presenza di rifiuti in discarica aventi caratteristiche di [...] DOC fino a valori di 4000 mg/L non aveva determinato modifiche significative sulla concentrazione di COD nel percolato e di metano e composti organici volatili (COV) nelle emissioni gassose, rispetto ai valori osservati antecedentemente alla concessione della deroga".

Le conclusioni di detta sperimentazione attestano che "nel periodo di sperimentazione aprile 2008 – dicembre 2009 (compreso), i risultati indicano come a fronte di un ingresso di carbonio pari a 11.625,0 ton, solamente un quantitativo pari a circa l'1,5 % esca dal sistema tramite il percolato (89,7 ton) ed il gas di discarica (77,0 ton)".

I dati a disposizione attestano quindi che in caso di abbancamento di rifiuti caratterizzati da elevato DOC ma bassa o nulla putrescibilità, solamente una quota estremamente ridotta del carbonio in ingresso al sistema discarica va ad alimentare processi putrefattivi che danno luogo alla formazione di percolato e gas di discarica.

Va peraltro evidenziato che presso la discarica oggetto della suddetta sperimentazione il gas esalato dai camini esalatori non è convogliato ad alcun impianto di abbattimento. Il gas prodotto da detta discarica non è infatti in alcun modo equiparabile al biogas solitamente prodotto da discariche per rifiuti urbani: non essendo smaltiti rifiuti putrescibili (biodegradabili) il gas di discarica, prodotto in quantità comunque esigue, non è pertanto caratterizzato dalla presenza di metano.



Presso detta discarica viene effettuato il monitoraggio delle emissioni diffuse con prelievo di campioni in quattro punti di campionamento ubicati immediatamente all'esterno dell'area di discarica, a monte ed a valle rispetto alla direttrice dei venti dominanti. Tra le sostanze che, pur presenti in tracce, caratterizzano detto gas di discarica vi sono ammoniaca, benzene, toluene, xileni, stirene e CVM. Tali sostanze sono contraddistinte da caratteristiche odorigene, pertanto le concentrazioni delle sostanze rilevate nel monitoraggio delle emissioni diffuse vengono confrontate con i limiti di percettibilità olfattometrica, così come riportati nel rapporto "Metodi di misura delle emissioni olfattive" redatto da APAT nel 2003.

Quasi tutte le sostanze sopra citate si presentano in concentrazioni inferiori al limite di rilevabilità degli strumenti di misura e, qualora rilevate, lo sono con concentrazioni inferiori ai limiti di percettibilità olfattometrica.

Sulla base di quanto sopra riportato è quindi possibile concludere che per la discarica 7.1.a in oggetto:

- Si prevede una <u>netta differenziazione</u> dei rifiuti che potranno essere conferiti rispetto a quelli previsti per la 7.1.c, in quanto <u>saranno smaltiti solo rifiuti non putrescibili</u>, pur richiedendo un regime di deroga per il parametro DOC;
- I dati e le esperienze a disposizione attestano che per le tipologie e le caratteristiche dei rifiuti che si
 prevede di smaltire non ci si attende una significativa produzione di biogas tale da rendere necessaria la
 presenza di una torcia;
- I dati e le esperienze a disposizione attestano che il gas esalato dai camini esalatori presenta un trascurabile
 contenuto odorigeno e che <u>le sostanze odorigene</u> in esso presenti <u>non sono percettibili già al confine della
 discarica</u>, elemento questo di fatto ben poco dipendente dalle condizioni sito specifiche dell'area in cui è
 ubicata la discarica stessa.

In ogni caso la scrivente intende proporre, in analogia con quanto già svolto nella discarica prima citata assunta come riferimento, una sperimentazione della durata di 2 anni basata sui seguenti criteri:

- Ammissione in discarica di rifiuti non putrescibili (putrescibilità controllata secondo il parametro IDRP) e con DOC nel test di cessione superiore al limite di Tab. 5a DM 27/09/2010, secondo quanto sarà richiesto in sede di domanda di AIA;
- Monitoraggio del carbonio contenuto nei rifiuti abbancati, nel percolato e nel gas esalato dai camini esalatori secondo il seguente piano di monitoraggio:
 - o determinazione, con frequenza trimestrale, di COD, TOC e pH sul percolato della discarica;
 - o determinazione, con <u>frequenza trimestrale</u>, del CH₄ e CO₂ contenuti nelle <u>emissioni gassose</u> in corrispondenza dei camini esalatori;
 - o determinazione secondo le modalità che saranno definite in via generale per l'omologa dei rifiuti da smaltire in discarica, del contenuto di carbonio (DOC nell'eluato del test di cessione e TOC) nei rifiuti.

Sulla base dei dati che saranno raccolti nel corso della sperimentazione potrà essere confermato che l'abbancamento di rifiuti non putrescibili, benché caratterizzati da un non trascurabile valore del DOC nel test di

-

 $^{^{1}\ \}underline{\text{http://www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00003500/3546-mlg-19-2003.pdf}}$



cessione, non determinerà importanti fenomeni degradativi e, in particolare, l'emissione di portate significative di biogas dai camini esalatori.

4 Sbrilli di ARPAT, continua ad illustrare il proprio parere in merito alla gestione delle acque meteoriche prima e durante la campagna di recupero dei cumuli sulla Li53.

<u>Il proponente</u>, precisa che la rimozione dei cumuli è necessaria per la MISP. La gestione delle acque meteoriche sarà definita in sede di autorizzazione. E' evidente che attualmente le acque meteoriche infiltrano nel sottosuolo. Per questo il Ministero ha approvato una MISP.

- Nessun commento/integrazione da parte di RIMateria: a fronte di quanto riportato a verbale si rileva come non permanga alcun tipo di perplessità in merito a tale aspetto, pertanto RIMateria ritiene non sia richiesto o necessario alcun tipo di ulteriore chiarimento o integrazione in merito.
- Alessandro Barbieri di ASL, segnala che per la zona di Piombino si deve usare molta cautela in merito alle emissioni prodotte. Ribadisce che per i recettori esposti non si superi il livello di 7 microg/mc relativamente all'H₂S
- Nessun commento/integrazione da parte di RIMateria: a fronte di quanto riportato a verbale RIMateria ritiene non sia richiesto o necessario alcun tipo di ulteriore chiarimento o integrazione in merito.
- 6 il Presidente del Nucleo VIA, Carla Chiodini, dà lettura del parere del settore autorizzante.

<u>Il proponente</u>, si riserva di approfondire quanto evidenziato nel parere del settore autorizzante. Precisa che la scelta della destinazione di parte delle volumetrie a rifiuti inorganici non putrescibili è una possibilità da approfondire. Da valutare eventuali variazioni delle volumetrie in scelta tra sottocategorie 7.1.a e 7.1.c.

Per il punto 2) si precisa che il progetto riporta le verifiche che assicurano la sicurezza e funzionalità geotecnica sviluppate per la configurazione di progetto.

Per la disponibilità delle aree, punto 3), si precisa che si stanno facendo tutti i possibili sforzi per concludere le procedure di voltura per le aree.

Per il punto 4) precisa che la variante del Ministero della MISP del 2017, non solo riguardava la falda ma anche l'intervento di bonifica fuori terra non prevista nella MISP del 2014, e che invece veniva ricompressa da sviluppare contestualmente all'impermeabilizzazione del suolo.

<u>Il proponente</u>, precisa che la discarica Li53 in progetto di RiMateria prevede due sottocategorie: 7.1.a. per rifiuti non pericolosi e pericolosi stabili non reattivi, e 7.1.c rifiuti misti non pericolosi.

Per facilità di lettura, di seguito si riporta il parere del Settore Bonifiche e Autorizzazione Rifiuti della Regione Toscana, con a seguire i chiarimenti ed approfondimenti richiesti.



- <u>Settore Bonifiche e Autorizzazione Rifiuti</u>, acquisito con prot. 213775 del 27/05/2019, con il quale comunicano che "... Con riferimento alla seduta del Nucleo di Valutazione per la VIA, convocata per il giorno 27 p.v., ad integrazione di quanto già comunicato nella precedente seduta si ritiene opportuno comunicare i seguenti aspetti, inerenti i punti 2 e 3 in oggetto emersi dalle attività istruttorie svolte dagli uffici preposti.

Parte discariche

1) Obiettivi: si ritiene che il progetto in valutazione deve fornire risposta alle necessità del territorio effettivamente correlate alle previste attività di bonifica e all'eventuale rilancio dell'attività del polo produttivo/siderurgico di Piombino.

Rispetto alle attività di bonifica, la realizzazione di nuovi volumi di discarica in area prossima al sito L1053, può fornire risposta alle esigenze di smaltimento (messa in sicurezza ambientale) dei rifiuti di origine siderurgica ancora presenti sul sito, in quanto tali attività prevedono anche interventi di rimozione dei cumuli di rifiuti siderurgici. Inoltre, rispetto al possibile riavvio dell'attività siderurgica, l'impianto di discarica può rappresentare una risposta alle future necessità di smaltimento dei rifiuti prodotti localmente da tale attività.

Pertanto, al fine di perseguire gli obiettivi sopra individuati, nonché al fine di salvaguardare l'ambiente e la salute della popolazione residente, che con le proprie osservazioni ha più volte lamentato gli effetti negativi prodotti dall'attività di discarica in generale presente presso il sito di Ischia di Crociano, si ritiene necessario che:

- le nuove volumetrie di ampliamento delle discariche in argomento siano dedicate allo smaltimento di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di bonifica del Sin e dalla eventuale futura attività siderurgica;
- siano limitate a tipologie di rifiuti a matrice solida inorganica o a basso contenuto organico, escludendo l'ammissibilità di rifiuti con contenuto di sostanza organica che possa dare origine a processi biologici di degradazione, con conseguente produzione di emissioni significative di biogas, al fine di prevenire effetti negativi significativi sia sulla qualità dell'aria che di impatto olfattivo.

Si propone quindi di considerare queste considerazioni al fine della valutazione di compatibilità ambientale del progetto alla realizzazione di una discarica indicando l'eventuale ampliamento derivato e prioritario allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle attività locali e a rifiuto a basso contenuto organico.

- Sulla base della configurazione aggiornata, descritta nel paragrafo 2 (rimodulazione volumi della nuova discarica LI53 7.1.A e 7.1.C), si ritiene che non sia richiesto o necessario alcun tipo di ulteriore chiarimento.
 - 2) Geometrie di progetto ampliamento discarica ex-Lucchini in sopralzo a discarica RiMateria: rispetto alle geometrie di progetto si segnala che le verifiche geotecniche presentate nell'ambito del progetto di 4° variante alle opere di chiusura della discarica RiMateria, hanno evidenziato come non sia consigliabile aumentare ulteriormente il carico massimo applicato sul fondo della discarica, alla luce della disomogeneità del sottosuolo, che potrebbe incrementare il cedimento differenziale calcolato. Pertanto si intende sottolineare che le quote di progetto oggi realizzate e autorizzate in variante 4 per la discarica di RiMateria non possano essere ulteriormente incrementate.
- Per quanto riguarda questo argomento, si ritiene non vi sia la necessità di ulteriori chiarimenti rispetto a quanto verbalizzato (vedere punto 6 sopra).

3) disponibilità delle aree:

• discarica ex Lucchini: la Soc. Asiu spa, oggi conferita in RiMateria spa (CF. PI. 01160290498, con sede legale e operativa in Piombino, loc. Ischia di Crociano 4/5), risulta titolare della concessione demaniale rilasciata dall'agenzia del Demanio Direzione Regionale Toscana e Umbria, in forza dell'atto registrato in data 23/12/2015 n. 8829 con durata dal 01/01/2016 al 31/12/2021, relativo alla concessione dei terreni, siti in comune di Piombino loc. Ischia di Crociano, censiti al CT al foglio 51 p.le 134, 199 p.p. e 248 p.p., della superficie di 84.140 mq, appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato ramo bonifica e corrispondenti al sito di ubicazione della discarica di cui sopra; rispetto a tale concessione demaniale occorre segnalare che all'ant. 2 la stessa riporta che "Il bene dato in concessione dovrà essere destinato esclusivamente per la gestione della discarica di materiali derivanti da lavorazioni siderurgiche...". Inoltre al medesimo articolo si riporta che "...Condizione indispensabile per l'attività da effettuarsi sull'area in parola, sono, a carico della Concessionaria, gli oneri di aggiornamento e delle garanzie necessarie per conseguire il rilascio dell'AIA ...".

Allo stato odierno non è ancora stato possibile concludere i procedimenti di rinnovo e di voltura dell'AIA 276/2007 e smi in quanto la società RiMateria Spa, in qualità di gestore subentrante ai sensi e per gli effetti della comunicazione pervenuta a questa autorità competente, ai sensi dell'art.29-nonies, c. 4, del Dlgs 152/2006, non ha ancora presentato le dovute garanzie finanziare, nonostante le reiterate richieste.

Ne consegue che, ad oggi, la società RiMateria non dispone del necessario titolo per avviare presso questo
RI. Settore un procedimento di modifica dell'autorizzazione esistente che disciplina l'attività della discarica ex-Lucchini
99 (AIA 276/2007 e smi)

• Area di bonifica L1-53: relativamente agli interventi di nuova realizzazione che interessano l'area di bonifica L1-53, si rileva che essendo la stessa sottoposta a interventi di bonifica ambientale, la conclusione degli stessi costituisce, allo stato attuale, un vincolo alla richiesta di autorizzazione di nuovi interventi, come evidenziato dallo stesso Ministero dell'Ambiente nel proprio parere contenuto nella nota prot. 0025061 del 11/12/2018, nonché elemento ostativo all'avvio del procedimento per il rilascio dell'AIA, per il combinato disposto dall'art. 6, comma 14, e art. 208 del Dlgs 152/2006 e smi.

rt. 2497 C.C.)

Cap. Sociale € 9.391.999, (AIA 276/2007 e smi).



• Vista la conclusione del procedimento di voltura dell'AIA 276/2007 e smi alla società RIMateria, D.D. n. 10791 del 01/07/2019 Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana, e vista la configurazione aggiornata, descritta nel paragrafo 2, si ritiene che al momento sia superata ogni necessità di ulteriori approfondimenti in merito al punto di cui sopra.



4) bonifica del SIN LI53:

le aree afferenti ai piazzali antistanti la ex discarica aziendale della Lucchini s.p.a. (sulle quali è prevista la realizzazione della nuova discarica) sono ricomprese, in ambiente informatizzato "Sisbon" (Anagrafe Regionale), nel sito "L1053aR – RiMateria (ex Lucchini – area vecchia discarica ex Ilva)" e sono soggette a procedura di bonifica di competenza ministeriale ai sensi dell'art.252 della parte IV del Dlgs n.152/2006.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito "MATTM") ha approvato con Decreto n. 140 del 14 maggio 2014 una prima versione di progetto definitivo di "messa in sicurezza permanente" (di seguito "Misp") delle aree in questione, presentato dalla società ASIU s.p.a. in qualità di soggetto interessato non responsabile della contaminazione.

In seguito alla presentazione da parte della società proponente (ASIU s.p.a. successivamente confluita in RiMateria s.r.l.) di una variante al suddetto progetto approvato, riguardante esclusivamente l'aspetto relativo alle acque sotterranee, dopo le prescrizioni impartite dalla Conferenza Istruttoria del 9/11/2016 e le conseguenti risposte formulate dalla società RiMateria s.r.l. con nota datata 2/5/2016, il MATTM, sulla base dei pareri acquisiti dai vari Enti in seguito alla convocazione (con nota del 27 giugno 2017, protocollo n. 13626/STA) di apposita Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità "asincrona" ai sensi della vigente normativa, ha definitivamente approvato la nuova versione del progetto di "Misp" di parte del sito "L1053aR" con Decreto n.423 del 4/10/2017.

La soluzione progettuale di "Misp" che dovrebbe rendere inattivi i percorsi di esposizione per cui il rischio è risultato inaccettabile (per la matrice terreno) ed isolare lo strato di "pavital" che ricopre lo strato di riporto siderurgico (assimilato a rifiuto), prevede la realizzazione di una copertura multistrato ("capping", per uno spessore complessivo di oltre 80 cm), costituita, dal basso verso l'alto, dai seguenti elementi (definiti seguendo i criteri fissati dal Dlgs n.36/2003): 1) geocomposito bentonitico 2) telo in HPDE spesso 1,5 mm 3) telo in "tessuto non tessuto" a protezione dello strato sottostante 4) strato di drenaggio spesso 50 cm 4) ulteriore telo in "tessuto non tessuto" 5) 30 cm di terreno di copertura.

Il suddetto progetto comprende, come fase propedeutica alla realizzazione della copertura multistrato, la rimozione dei cumuli di rifiuto ancora presenti sul suolo.

L'onere riguardante lo smaltimento di questi ultimi è stato esplicitamente attribuito alla società RiMateria s.r.l. dall'Agenzia del Demanio all'interno dell'atto del 1/12/2016 che ha sancito la concessione a tale società delle aree in questione (assieme alla vecchia discarica "ex Ilva", che risulta anch'essa essere ricompresa nel sito denominato "L1053aR").

Inoltre, il progetto di "Misp" prevede anche un intervento sulle acque di circolazione presenti nello strato di riporto siderurgico, finalizzato al contenimento della diffusione di contaminanti, che consisterà in un sistema di emungimento e conseguente trattamento delle acque estratte dal sottosuolo a garanzia di protezione del Fosso Vecchio Cornia e delle aree ubicate in posizione di valle idrogeologica rispetto all'area in questione.

A oggi non risulta che la società RiMateria s.r.l. abbia dato inizio ai lavori di realizzazione della "Misp" in conformità al progetto approvato dal MATTM...".

• Per l'argomento in oggetto a fronte di quanto riportato a verbale si rileva come non permanga alcun tipo di perplessità in merito a tale aspetto, pertanto RIMateria ritiene non sia richiesto o necessario alcun tipo di ulteriore chiarimento o integrazione in merito.

Il Presidente di RIMateria spa Dott. Francesco Pellati (documento firmato digitalmente)